



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 34

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 2916

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (IUC - TASI) per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **19.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	SINDACO	Presente
2	BATTINI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
4	MORI	PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
5	SALATI	SILVIA	CONSIGLIERE	Assente
6	PIRONDINI	MARCO	CONSIGLIERE	Presente
7	SGHEDONI	DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
8	LUPPI	SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
9	PARMIGIANI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
10	PIOLANTI	PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
11	BERTACCHINI	FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente
12	LUSETTI	LISA	CONSIGLIERE	Presente
13	BONDAVALLI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

1	VALLA	CERICO	VICESINDACO	Presente
2	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Assente
4	SOLA	STEFANIA	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Assente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri BONDAVALLI MASSIMO, BERTACCHINI FERNANDO, BATTINI MASSIMO.

COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento, venendo svolta congiuntamente ai successivi punti nr. 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) iscritti dell'ordine del giorno, la relativa discussione è riportata nel testo della deliberazione di cui al detto punto 12 "Approvazione del Bilancio di Previsione ed elenco dei lavori pubblici 2014 con annesso Bilancio e programma lavori pubblici 2014-2016";

PREMESSO CHE:

- L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e di relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale in data odierna, il quale dispone che:
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta »;

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- l'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l'anno 2014, aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'art. 1, comma 678, che i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;
- che il pareggio di bilancio viene raggiunto attraverso la contribuzione di tutti i contribuenti attraverso il pagamento dell'IMU e della Tasi;

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale si aggiunge all'art. 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto -legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n, 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

DATO ATTO:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- che il gettito Tasi è diretto alla copertura, nella misura del 76,70%, del costo dei servizi indivisibili riportati nella tabella allegata;
- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota Tasi solo alle abitazioni principali e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU;
- che il Comune utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI), approvato con delibera consiliare n. 33 del 24/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

RITENUTO di deliberare le sottoesposte aliquote per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) per l'anno 2014:

<u>0,33 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<u>0,33 per cento</u>	<p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità</p>
<p>Piazza Roma 2, 42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) – Tel. 0522750711 – Fax 0522669197 – P.I. 00449250356 – www.comune.campagnola-emilia.re.it</p>	

	<p>immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p>
<u>0,33 per cento</u>	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
<u>0,33 per cento</u>	<p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
<u>0,33 per cento</u>	<p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p>
<u>0 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u> Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze</p>
<u>0 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli entri di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>
<u>0,1 per cento</u>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p>
<u>0,1 per cento</u>	<p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p>
<u>0,25 per cento</u>	<p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati</p>

<u>0 per cento</u>	<u>ALTRI IMMOBILI</u> Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti
---------------------------	---

PRESO ATTO di dover utilizzare il gettito derivante dalla maggiorazione dello 0,8 per mille applicata alle abitazioni principali per il finanziamento di detrazioni d'imposta;

RITENUTO di determinare per l'anno 2014 le seguenti detrazioni, applicabili alle abitazioni principali come sopra definite e relative pertinenze, rapportate alla sommatoria della rendita catastale dell'unità abitativa e delle rendite delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente, dando atto che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita:

Importo complessivo rendita catastale = unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro
< 200	125
≥ 200 e < 250	120
≥ 250 e < 300	100
≥ 300 e < 350	80
≥ 350 e < 400	65
≥ 400 e < 450	45
≥ 450 e < 500	30
≥ 500 e < 550	10
> 550	0

VISTA la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che l'art. 2-bis del DL n. 16 del 2014, convertito con modificazioni, con legge n. 68 del 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l'esercizio 2014 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013 oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, rio Saliceto, San Martino in Rio e l'Unione Comune PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell'articolo 3 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: " E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a

garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari", ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 (così come modificato dall'art. 3 - comma 1 dl D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012);

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 10 (dieci), ASTENUTI nr. 3 (Piolanti, Bertacchini, Lusetti) espressi per alzata di mano dai nr. 13 Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1197.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 13 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 34 DEL 24/07/2014

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (IUC - TASI) per l'anno 2014.

P A R E R I
ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

--



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 24/07/2014, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 34 del 24/07/2014 - viene oggi 19-08-2014 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE